

nente norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani (1682);

Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno (1919).

ROMANO RUGGERO. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899, concernente la estensione al comune di Malta, Leni e Santa Marina delle Isole Eolie, dei benefici, sotto qualsiasi forma concessi dallo Stato, ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, giusta il testo unico approvato con Regio decreto-legge 19 agosto 1908, n. 1399, e successive modificazioni (1712);

Proroga dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (1931).

DUDAN. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Assegnazione straordinaria di 1,500,000 lire per il completamento della centrale elettrica di Massaua (Eritrea) (1814);

Provvedimenti per il ricupero dei piccoli crediti germanici (*Urgenza*) (1913);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita della benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (1944).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

Se ne dia lettura.

MADIA, segretario, legge. (V. Stampato n. 1916-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Viale. Ne ha facoltà.

VIALE. Onorevoli colleghi, il disegno di legge concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali scolastiche contiene la facoltà per i comuni, già capoluogo di provincia e già sede di sottoprefettura, di rinunciare all'amministrazione scolastica. È una provvida disposizione che avvia, a mio modesto avviso, il problema a una risoluzione.

Ma io penso, poichè nella relazione del ministro non ve n'è cenno, che nella valutazione del contributo, debba tenersi calcolo della disposizione dell'articolo 21, della legge del 1911, secondo la quale era fatta una riserva a favore dei comuni che avevano mantenuto l'autonomia scolastica per evitare la grave sperequazione in rapporto a quelli che vi avevano rinunciato.

Un richiamo quindi a questo articolo 21, perchè il Governo voglia sciogliere quella riserva, mi pare indispensabile a chiarimento della questione, e per avviare la soluzione del problema nel senso prospettato e progettato dal ministro, nel senso cioè della soluzione unitaria.

Ma vi è anche un'altra disposizione di cui è indispensabile tener conto. La legge del 1920 aveva lasciato intravedere, o dirò meglio, aveva promesso una revisione del numero delle scuole per poterle graduare, adeguare ai veri bisogni delle popolazioni. Quindi anche della disposizione della legge del 1920 per la valutazione del contributo dev'essere tenuto conto.

Penso che i comuni che vorranno rinunciare all'amministrazione scolastica non saranno pochi, ed è da augurarsi che siano molti per la risoluzione unitaria del problema scolastico per quanto riflette l'istruzione primaria.

Ora, dovendo consolidare il contributo in rapporto al contributo del 1927, i comuni si trovano gravati anche della quota relativa alla indennità supplementare di servizio attivo, la quale quota essendo per la legge del 1925 a totale carico dei comuni, graverà per alcuni di essi per una cifra rilevantissima e senza dubbio sproporzionata.

Penso quindi che all'articolo 3 della legge, se non vado errato, nel quale sono stabiliti i criteri di contributo, debba pur farsi un inciso secondo cui non sia escluso, quanto meno, il rimborso da parte dello Stato della quota corrispondente a questa indennità supplementare di caroviveri.

E quando sarà fatta la revisione scolastica agli effetti della legge del 1920, un altro